SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » **(1341)**
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 593, 594, 595
FEDERICI (*PCI*) 594
GUSSO (*DC*), *relatore alla Commissione* . 593
MANNO (*DN-CD*) 594

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » (1341)
(*Discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 4 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima ».

Prego il relatore, senatore Gusso, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ritengo non sia necessario spendere molte parole per illustrare il provvedimento in esame, che concerne la modifica degli articoli 6 ed 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; in particolare, l'articolo 6 riguarda la composizione della commissione consultiva centrale, mentre l'articolo 8 si interessa della composizione delle commissioni consultive locali.

Nella relazione governativa che accompagna il testo del disegno di legge sono già sufficientemente illustrate, a mio avviso, le ragioni che consigliano la modificazione dei suddetti articoli e quindi della composizione della commissione centrale e di quelle locali per la pesca marittima; richiamerò dunque l'attenzione degli onorevoli colleghi soltanto su alcuni particolari aspetti della tematica in esame.

Con la modifica proposta all'articolo 6 della legge n. 963 si propone di inserire tra i membri della commissione consultiva centrale un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica; viene poi previsto un particolare meccanismo per la designazione dei rappresentanti sindacali fatta dal Ministero del lavoro, ma la modifica più sostanziale concerne la possibilità che, in seconda convocazione, la commissione possa essere ritenuta valida anche con l'intervento di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per quanto concerne le modifiche proposte all'articolo 8 della suddetta legge, direi che queste derivano, essenzialmente, dalla necessità di consentire una più efficace rappresentanza regionale in seno alle commissioni consultive locali; in proposito, tuttavia, richiamo l'attenzione sulla opportunità di evitare discrasie nella designazione dei rappresentanti delle Regioni tenendo presente che, spesso, i confini territoriali non coincidono con quelli dei compartimenti marittimi. Quando esamineremo l'articolo 2 del provvedimento, pertanto, sarà opportuno riconsiderare questo problema laddove si parla — al punto *c*) — del rappresentante della Regione che dovrà far parte delle commissioni consultive locali.

Aggiungo che anche per tali commissioni è prevista la disposizione relativa al *quorum* delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

Non ritengo di dover aggiungere altro, onorevole Presidente, se non raccomandare alla Commisione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Gusso e dichiaro aperta la discussione generale.

M A N N O . Mi dichiaro pienamente d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole relatore e considero anche io logiche ed opportune le modifiche proposte agli articoli 6 ed 8 della legge n. 963 del 1965 sulla disciplina della pesca marittima.

Particolarmente giusta, comunque, mi sembra la riduzione del *quorum* della commissione consultiva centrale e di quelle locali al fine di facilitarne i lavori che, fino ad oggi, sono stati intralciati dal notevole numero di presenze richiesto per la validità delle sedute.

Condivido inoltre l'ultima osservazione fatta dal senatore Gusso in merito alla rappresentanza delle Regioni in seno alle commissioni consultive locali; vi sono infatti alcune Regioni che dipendono da due compartimenti marittimi come, ad esempio, la Calabria che rientra nella giurisdizione sia del compartimento marittimo di Messina che di quello di Napoli. Si dovranno pertanto evitare inutili duplicazioni salvaguardando, nel contempo, le legittime aspettative di tutte quelle Regioni che hanno interesse alla pesca marittima; in questo senso — in sede di discussione dell'articolo 2 del provvedimento — ritengo che vada meglio precisato il problema.

Per il resto, mi associo pienamente al voto favorevole espresso dal senatore Gusso in merito alle norme in esame.

F E D E R I C I . Signor Presidente, mi pare che le modifche proposte con il disegno di legge in esame tendano a risolvere in modo più corretto i problemi di ordine rappresentativo ed organizzativo posti dalla legge n. 963 sulla disciplina della pesca marittima.

È senza dubbio positivo, infatti, l'allargamento della rappresentatività in seno alla commissione consultiva centrale ed a quelle locali ed altrettanto opportuna mi sembra la possibilità che ora viene prevista di ridurre il *quorum* delle presenze per la validità delle sedute.

Molto importante, inoltre, considero la possibilità di riconferma dei membri delle commissioni; si tratta infatti di un settore così specialistico per cui un cambio troppo accelerato tra coloro che fanno parte di tali commissioni non diventa un fatto positivo ma negativo, in quanto serve solo a far disperdere competenze ed esperienze utili e difficilmente reperibili.

Infine, dichiarandomi d'accordo sulla necessità di meglio approfondire il problema della rappresentatività delle Regioni così come suggerito dall'onorevole relatore, preannuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge, in attesa di acquisire i prescritti pareri.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI